

- Originale**
 Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 16 del Reg.	OGGETTO: Approvazione regolamento TARES.
Data: 08.11.2013	

L'anno **Duemilatredici**, il giorno **Otto** del mese di **Novembre** alle ore **16,05** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di **inizio** in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GIARDINELLO IRENEO	X	
LA MANCUSA MOIRA		X
BARTOLONE ANTONIO	X	
DE FINA ALESSANDRO		X
CINCOTTA FRANCESCA		X
LO PO GAETANO	X	
RANDO MARCELLO	X	
TARANTO MARCELLO ANTONIO	X	
GIACOPPO GIUSEPPE	X	
RANDO SALVATORE	X	
GIORDANO ROSA	X	
MORELLO MARCO	X	

Assegnati n.12

Fra i consiglieri giustifica l'assenza: =====

Presenti n.09

In carica n.12

Presente il Sindaco **RICCARDO GULLO**

Assenti n.03

- Presiede il Signor **GIARDINELLO IRENEO** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**
- Partecipa il Segretario Comunale Signor **Dr. GANGEMI Massimo** La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

COMUNE DI LENI

Provincia di Messina

Eolie Patrimonio dell'Umanità



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES.

PREMESSO :

- Che l'articolo 14 del decreto legge 6 Dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 n.214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;
- che con delibera G.M. n. 38 del 17.10.2013 è stato approvato lo schema di regolamento TARES

ATTESO che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, nonché della tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997 e della tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. N. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde, delle strade ecc.),
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATO in particolare il comma 22 dell'art 14 il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

VISTO l'art 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.488/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i relativi regolamenti è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il D. L. 31 Agosto 2013 n. 102 ha differito al 30 Novembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

VISTO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi predisposto dall'ufficio competente composto da n. 18 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art 52 del D. L.gs 446/97 per quanto non disciplinato dall'allegato regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di leggi vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n. 214/2011 il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D. L.gs n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale,

PROPONE

APPROVARE il "Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", adottato ai sensi dell'art 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 14 del decreto legge n.201/2011, composto da n. 18 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1° Gennaio 2013;

DATO ATTO che la delibera sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art 13 comma 15 del D. Legge 6 Dicembre 2011 n. 201(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 Aprile 2012;

PUBBLICARE il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune
- All'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Zagami Maria Rosa -

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta si esprime parere favorevole

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole .

COMUNE DI LENI
Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI
(TARES)

INDICE

Art.1 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art.2- Commisurazione del tributo

Art.3 -Articolazione della tariffa.

Art.4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art.5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

Art.6 - Comune soggetto attivo

Art.7 - Soggetto passivo

Art.8 - Esclusioni

Art.9 - Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili

Art.10 -Esenzioni

Art.11 –Tariffe per particolari condizioni di uso

Art.12 -Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite

Art.13 -Dichiarazione e versamento del tributo

Art.14 -Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

Art.15 -Funzionario responsabile

Art.16-Sanzioni ed Interessi

Art.17 -Norma di Rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge

Art.18 Classificazione dei locali e delle aree scoperte

Articolo 1 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni .
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dallo articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 2 - Commisurazione del tributo

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa e' commisurata alle quantità' e qualità medie ordinarie di rifiuti Prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato – città Ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune,

a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestable. In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

3. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
5. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, che all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione

crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività dei recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.

Art. 3 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Art 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero

dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dello utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione, :

- n. 1 componenti sino a 30 mq.;

- n.2 componenti da 31 a 70 mq.;

- n. 4 componenti da 71 a 120 mq.;

- n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq.

A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.
3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Art.5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.
3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.
4. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Articolo 6 - Comune soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 7 - soggetto passivo

1. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano i comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 – esclusioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) Centrali termiche riservati ad impianti tecnologici, quali le cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza;
- c) Parti comuni di condominio di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, giardino o a parco;
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
- f) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione confermata da una relazione dell'Ufficio Tecnico.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e supportati da idonea documentazione.

Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili.

Articolo 9 - Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione

- della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti e nei successivi articoli si applicano anche alla maggiorazione di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- I locali destinati a luoghi di culto, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo.
- I locali e le aree adibite a servizi per il quale il Comune è tenuto a sostenere spese di funzionamento.
- Le aree private adibite a verde che costituiscono pertinenza o accessorio alle abitazioni.

Le esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio di cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa è ridotta di un importo pari al 25 per cento per:

- a) le aree scoperte private e pubbliche adibite ad attività commerciali, ristorante, bar, pizzerie, etc.

2. La tariffa è ridotta di un importo pari al 25 per cento per:

- a) Attività artigianali, ambulatori medici che smaltiscono oli e materiali speciali per conto proprio debitamente autorizzati previa richiesta documentata;
- b) Le attività annuali (alberghi, Ristoranti, Commercio in genere) se la chiusura è superiore a 4 mesi . La richiesta di riduzione deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno di competenza ed appositamente documentata;

3. La tariffa è ridotta di un importo pari al 25 per cento per:

- a) Ogni categoria riguardante le Attività di Agriturismo che sono autorizzate a tempo determinato, **la tassa viene applicata per intero per il solo periodo di autorizzazione di apertura**, mentre per il restante periodo dell'anno si applica la riduzione del 25% della categoria di competenza;
- b) Attività di ristorazione all'interno delle attività alberghiere adibiti per soli ospiti (autorizzata tramite licenza o autorizzazione) riduzione del 25% della categoria di appartenenza;

4. Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

Articolo 12 - Agevolazioni ed esenzioni da finanziarsi con risorse apposite.

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 13 - Dichiarazione e versamento del tributo

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 30 giorni dallo evento . Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente .
2. Il comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 dello articolo 14 del DL 201/11, convertito dalla legge 214/11, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.
Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della

maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata e' comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente e' determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio e' effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Articolo 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 dello articolo 14 del DL 201/11 convertito dalla legge 214/11, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di occupazione ed ai mq occupati.

Articolo 15 - Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 272 del codice civile.

Articolo 16 - Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli interessi sono calcolati in base al tasso legale.
7. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui allo articolo 6 del D.Lgs.n.472/97.

Articolo 17 - Norma di Rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale *sui rifiuti e sui servizi*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legi.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da « Ai rifiuti assimilati » fino a « la predetta tariffazione ».
3. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

ARTICOLO 18

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato.

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali

12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

1. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
2. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

1. Il versamento del tributo è effettuato, in quattro rate trimestrali, come di seguito meglio specificato:

1° rata	31 gennaio
2° rata	30 aprile
3° rata	31 luglio
4° rata	31 ottobre

2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o con modello unificato F24 previsto per legge.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno e coadiuvato dal Segretario comunale, dà lettura della proposta allegata agli atti e pone ai voti per alzata di mano la proposta ottenendo il seguente esito:

Presenti e Votanti n.09

Favorevoli: n. 09

Astenuto: n. ==

Inoltre, con successiva votazione:

Presenti e Votanti n.09

Favorevoli: n. 09

Astenuto: n. ==

l'atto viene dichiarato immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento posto all'ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione accanto riportata corredata dei pareri di cui all'art.53 della legge n.142/90, recepita dall'art.1 comma 1 lett. i) della L.R. n.48/91;

RITENUTO che tale proposta è meritevole di approvazione;

VISTO il vigente Ordinamento A.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. N.48/91 ricettiva della legge n.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Sulla scorta delle superiori votazioni.


D E L I B E R A

APPROVARE la proposta di deliberazione accanto riportata relativa all'argomento posto in oggetto che unitamente al presente deliberato costituisce l'intero atto deliberativo.

RENDERE la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963,n.16, viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
Giardinello Ireneo



Il Segretario Comunale
Massimo Gangemi



Il Consigliere Anziano
Barolone Antonio




Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n.44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art.11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione iniziale dell'atto (Art.12, comma 1)
- dall'atto.

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
